



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 29 ottobre 2009

Seduta pubblica Sessione III ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 25

Presidente Giacomo Ronzitti

Consigliere Segretario Minella Mosca

O.d.g. n. 445

Deliberazione n. 27

OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI ED AUTOSTRADALI. LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ed in particolare gli articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del commercio, nell'ambito della quale è ricompresa la distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

ed, in particolare:

- l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - la distribuzione dei carburanti;
- il Capo IX "Distribuzione carburanti stradali e autostradali";

Atteso che il sopracitato articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamata la propria deliberazione dell'8 maggio 2007, n. 18, pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 S.O. del 16 maggio 2007, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di commercio – l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce il primo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come più sopra precisato;

Richiamata altresì la propria deliberazione del 27 febbraio 2008, n. 5 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 Parte II del 26 marzo 2008, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce il secondo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come più sopra precisato;

Preso atto che nelle succitate proprie deliberazioni n. 18/2007 e n. 5/2008, veniva stabilito che si sarebbe proceduto, successivamente, all'approvazione degli altri atti di programmazione territoriale relativi alle altre tipologie di attività commerciali soprarichiamate disciplinate dal Testo Unico in materia di commercio;

Dato atto che la precedente programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali era stata emanata nell'anno 2004, con deliberazione della Giunta regionale 109/2004 e che, pertanto, risulta ormai non più rispondente alle attuali caratteristiche della rete distributiva carburanti ligure ed alle esigenze del moderno cittadino consumatore nonché degli stessi operatori commerciali;

Preso atto, inoltre, che la Commissione dell'Unione Europea ha avviato una Procedura di infrazione, la 2004/4365, ex articolo 226 del Trattato CE, e, successivamente, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea, rilevando che la normativa, sia statale che regionale, in materia di distribuzione carburanti risulta essere in contrasto con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE i quali prevedono la libertà di stabilimento all'interno dell'unione Europea;

Rilevato che la Commissione europea ha evidenziato che le norme imposte a livello statale e regionale in questione impongono una serie di restrizioni che rendono estremamente difficile l'ingresso sul mercato italiano di nuovi operatori anche provenienti da altri Stati membri dell' UE;

Vista, altresì, la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), ed in particolare, l’articolo 83 bis, commi dal 17 al 22 compresi, contenenti le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;

Preso atto che l’articolo 83 bis ha previsto la soppressione dei “vincoli con finalità commerciali” sancendo che “... l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.”;

Atteso che, come precisato al comma 18 dell’articolo 83 bis della l. 133/2008, tale potere viene esercitato dallo Stato in ambito di propria competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” nonché nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali “, ai sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m);

Considerato, conseguentemente, che le suddette disposizioni statali sono prevalenti sulle norme regionali, nonché sui conseguenti provvedimenti degli enti locali, contenenti vincoli e restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti e quindi in contrasto con i principi comunitari di cui al richiamato articolo 43 del Trattato CE nonché con le norme statali sopramenzionate;

Preso atto che la Commissione Europea, con nota del 23 ottobre 2008 ad oggetto: “Procedimento di infrazione 2004/4365, restrizione allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti”, nella quale afferma che “con l’adozione da parte del Parlamento Italiano della l. 133/2008 (articolo 83-bis, commi da 17 a 21) sia stato compiuto un passo decisivo in vista dell’archiviazione del procedimento.” Ma ha altresì affermato che “tuttavia, considerata la presenza nello stesso parere motivato di ostacoli di identica natura anche in sede di legislazione regionale, desidera ricevere da parte delle competenti autorità italiane la conferma che questi stessi profili di incompatibilità con il diritto comunitario debbano essere considerati definitivamente e univocamente eliminati anche a livello regionale. Tale chiarimento consentirebbe alla direzione generale di proporre l’archiviazione formale del procedimento in oggetto da parte della Commissione, ferma restando beninteso la possibilità di ulteriori azioni in sede comunitaria ove mai degli ostacoli allo stabilimento di impianti di distribuzione di carburanti dovessero essere individuati in futuro a livello regionale.”;

Visto inoltre il Documento di indirizzi comuni delle Regioni in risposta al parere motivato della Commissione dell’Unione Europea sulla gestione degli impianti di distribuzione di carburanti – procedura di infrazione 2004/4365 ex articolo 226 del Trattato CE che vengono tenuti in considerazione come riferimento per la disciplina normativa e programmatica regionale;

Rilevato che è, pertanto, necessario procedere alla predisposizione di una nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, così come previsto dall’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la formulazione di indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, in modo mirato e rispettoso dell’autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il mercato ligure;

Atteso che, sulla base di quanto sopra, si deve, altresì, procedere contemporaneamente alla modifica di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburanti stradale e autostradale della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni necessarie per l'adeguamento ai principi comunitari soprarichiamati nonché alla novellata normativa statale;

Preso atto che, sempre sulla base di quanto previsto dal surrichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e autostradale, attuativi della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

Rilevato che, si è proceduto, anche in fase di stesura delle presenti programmazioni commerciale ed urbanistica relativa alla distribuzione dei carburanti stradale e autostradale, alle consultazioni di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, in merito ai contenuti della programmazione medesima, ancorché tali soggetti debbano essere comunque auditi in sede di sedute delle competenti Commissioni consiliari, così come previsto dalla legge regionale sopracitata;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni espresse, meritevoli di approvazione gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti, contenuti, rispettivamente, nell'Allegato A, la parte relativa alla distribuzione carburanti stradali e nell'Allegato B, la parte relativa alla distribuzione carburanti autostradali, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 19 giugno 2009 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 19 ottobre 2009;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati:

- gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali, contenuti nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti autostradali, contenuti nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

TCB

Nessun Consigliere chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.

IL PRESIDENTE
(Giacomo Ronzitti)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Minella Mosca)

MM/TCB